

## L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE TRA DIRITTO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

di Antonio Salvati\*

1. Il 30 novembre 1786 – il giorno dell'abolizione in Toscana della pena di morte – è una data che conviene tenere bene a mente nel lungo e faticoso cammino di abolizione della pena capitale. Occorre subito mettere un dato con evidenza: la difficoltà con la quale la tesi abolizionista si è fatta strada nella modernità europea e occidentale. Rimarremmo infatti delusi se ci attendessimo un sicuro e forte messaggio 'abolizionista' dalla storia dell'Occidente, considerata nel suo complesso. In essa infatti è assai più costante e insistito il richiamo alla legittimità e all'utilità della pena di morte che non l'appello alla sua abolizione<sup>1</sup>. In particolar modo, il pensiero filosofico sulla pena di morte è purtroppo desolante. Le opinioni dei grandi classici della filosofia sono prevalentemente, monotonamente a favore<sup>2</sup>.

---

\* Autore di "Patiboli di carta", Edizioni Associate, 2007 e "La Scelta Capitale. Il cammino dell'Africa verso l'abolizione della pena di morte" Edizioni Associate, 2008.

<sup>1</sup> Il criminale, con il suo atto, si pone per sua scelta fuori dal consorzio umano. È questa l'immagine che continua a circolare nel discorso pubblico, in molti 'grandi testi' dell'Europa antica, medievale e moderna; ed è un'immagine che si impone tanto più facilmente quanto più forte è il senso dell'unità del corpo sociale. L'atto criminale è la rottura di quel contratto sociale che fa dei soggetti un corpo politico unitario. Trasgredendo ai principi fondamentali della convivenza, il reo perde «*tutti i propri diritti come cittadino e come uomo*». Il criminale «*diventa bandito*», nell'antico, medievale senso del termine: un soggetto privato dei suoi più elementari diritti, tanto da essere dichiarato, dopo la condanna, «*cosa, capo di bestiame*». Esprime questa tesi con precisione Tommaso d'Aquino: ogni individuo è parte di un tutto e quindi se un individuo è, nei confronti della comunità, «*periculosus*» e «*corruptivus*», se mette a rischio la salute del corpo sociale, «*laudabiliter et salubriter occiditur, ut bonum commune conservetur*»: è un merito e una misura sanitaria ucciderlo, per preservare il bene comune. È vero, aggiunge Tommaso, che è male uccidere. Il criminale però «*decidit a dignitate humana*», perde la sua 'dignitas', il suo valore di uomo, e ucciderlo è «*sicut occidere bestiam*». Non ci sono grandi cambiamenti di vedute passando dall'Italia medioevale alla culla della modernità, all'Inghilterra di Locke e del primo Settecento: quasi tutto è cambiato, eppure l'immagine, ormai consolidata, del criminale e la legittimità della sua eliminazione resistono ai mutamenti e vengono riformulate all'interno del nuovo universo culturale. Il criminale degradato a un essere non umano; il criminale come un elemento nocivo da eliminare. Agli inizi dell'Ottocento anche Fichte esprime con particolare chiarezza questo assunto. Si pensi anche a Rousseau, che appena due anni prima della formulazione dell'eversiva tesi beccariana si era pronunciato a favore della pena di morte; e ancora in questo senso, con diverse argomentazioni, si esprimerà, a fine Settecento, Kant.

<sup>2</sup> Cfr. N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990, pp. 201-229. È assai difficile - ci ricorda Bobbio - incontrare un filosofo che abbia elaborato un discorso filosofico contro la pena di morte. E quando la filosofia ha cercato di opporsi alla pena di morte, in particolare con il discorso filosofico dell'Illuminismo, essa non è mai riuscita ad andare al di là di ragioni empiriche od utilitaristiche. Dunque, essa non è mai riuscita ad intaccare il principio stesso della pena di morte come correlato del concetto di sovranità, cioè del diritto di vita o di morte, da parte della massima istanza giuridico-politica, sul suddito o sul cittadino.

Da Platone e Aristotele fino a Kant e al nostro Benedetto Croce, dobbiamo registrare una lugubre continuità nel sostegno filosofico alla pena di morte, che accomuna trasversalmente filosofi cattolici come Sant'Agostino, San Tommaso e Bellarmino e pensatori protestanti come Lutero e Calvino; utopisti come Tommaso Moro e Tommaso Campanella e giusnaturalisti come Hobbes, Locke e Rousseau; illuministi come Montesquieu, Hommel, Filangieri, Mably e Condorcet e idealisti come Fichte e Hegel; pensatori liberali come Anselm Feuerbach, Giandomenico Romagnosi, il giovane Carmignani, Constant e Mill e penalisti moralisti come Pellegrino Rossi, Giuseppe Bettiol, Giuseppe Maggiore e Francesco Carnelutti<sup>3</sup>. La morte come pena è insomma profondamente, durevolmente connessa con l'intera storia dell'Occidente.

Certo, di questa complicata storia è parte anche una tradizione diversa, che tenta di mettere in questione il potere di morte del sovrano sui propri sudditi: la tradizione 'abolizionistica', a partire dal piccolo grande libro di Cesare Beccaria, comparso nell'estate del 1764 e impostosi immediatamente all'attenzione dell'intera Europa. Per Beccaria, la pena di morte deve essere bandita per due motivi: in primo luogo, perché la sua efficacia deterrente<sup>4</sup> è inferiore a quella del carcere a vita<sup>5</sup>; e in secondo luogo, perché gli uomini sanno in cuor loro che la loro vita non deve essere «*in potestà di alcuno*» e non può essere consegnata, per decisione contrattuale, nelle mani del sovrano. L'impressione provocata dall'opera di Beccaria è enorme. E non è soltanto la nascente 'opinione pubblica' a mostrarsi colpita dalle argomentazioni del *Dei delitti e delle pene*. Di lì a pochi anni, infatti, il benefico monarca riformatore, auspicato da Beccaria, si materializza nella persona di Pietro Leopoldo, granduca di Toscana, che provvede a una coraggiosa riforma del diritto penale e del processo penale: una riforma di cui il granduca traccia le linee principali, vincendo le perplessità dei suoi stessi consiglieri; una riforma che include, oltre al divieto della tortura nel processo, anche

---

<sup>3</sup> Su questo pensiero "patibolare", cfr. L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma 1989, pp. 382-386 e alle note ivi richiamate.

<sup>4</sup> Mai, infatti, s'è potuto dar prova di un apporto preventivo della minaccia e dell'esecuzione di condanne capitali rispetto alla ricorrenza sul piano sociale degli illeciti con esse sanzionati e, anzi, vi sono seri riscontri di un'attitudine delle medesime a favorire le condotte criminose.

<sup>5</sup> Cfr. C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, ed. di Livorno del 1766, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino 1981, § XXVIII, p. 63; ivi, p. 62: "Se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità". E' l'argomento, niente affatto umanitario, dell'inutilità della pena di morte in quanto addirittura più inefficace, come strumento di intimidazione, perché meno spaventosa della reclusione: "Non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuta bestia di servizio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti", ivi, pp. 63-64. Insomma: "la schiavitù perpetua" è preferibile non perché meno disumana, ma al contrario perché più "dolorosa" e "crudele" della morte, ivi, p. 65. Ma si veda l'intero § XXVIII, in particolare, pp. 63-67.

l'abolizione della pena di morte. È appunto la *Leopoldina*, pubblicata il 30 novembre del 1786.

2. L'abolizione della pena di morte stenta ad affermarsi in Europa: in un'Europa che pure sta valorizzando i diritti dei soggetti e anche nel diritto penale e nel processo penale sta accogliendo i suggerimenti del riformismo illuministico. In questa Europa ormai orgogliosamente consapevole della sua trionfante modernità la pena di morte continua ad essere, per così dire, la valvola di chiusura della repressione penale.

Certamente è a partire dalla sfida di Beccaria e dal suo testo, da quel momento storico, che la pena di morte, per la prima volta, cessa di essere una rassicurante *certezza* per divenire un *problema*. La pena capitale non può essere più presentata come una garanzia indiscutibile perché auto-evidente dell'ordine sociale, come un appannaggio costitutivo della sovranità, ma deve essere sempre di nuovo legittimata, deve guadagnarsi sul campo un ruolo di cui prima godeva senza sforzo. Il mantenimento o l'abolizione della pena di morte diviene una delle poste in gioco (sul piano simbolico forse la principale) di quel complicato processo di 'incivilimento' del penale, che, lungi dall'essere ormai compiuto, coinvolge anche il nostro presente e il nostro futuro<sup>6</sup>.

Di questo processo, l'abolizione della pena di morte è stata una tappa particolarmente faticosa. Lo è stata anche in Italia, come dimostra una pur sommaria rassegna degli episodi principali. La pena di morte resta in vigore nella legislazione degli Stati pre-unitari (e anche nello Stato pontificio, dove è ampiamente utilizzata), salvo essere abolita in Toscana dal governo provvisorio nel 1859. Divampa subito il dibattito, nella nuova Italia unita, sull'opportunità di abolire o conservare la pena di morte: si mobilitano, a favore della tesi abolizionista, personaggi di grande spessore intellettuale e morale, come Francesco Carrara e Pietro Ellero, e nascono iniziative di respiro europeo, come il «Giornale per l'abolizione della pena di morte». Solo nel 1890, tuttavia, quando entra in vigore il codice Zanardelli, la pena di morte viene bandita dal sistema penale italiano. Non siamo però di fronte a un bando definitivo. Con l'avvento del regime fascista e con le leggi del '26 'per la difesa dello Stato' (e poi con il codice Rocco) la pena di morte viene reintrodotta ed effettivamente applicata (il

---

<sup>6</sup> Cfr. P.Costa, "*Decidit a dignitate humana*": la lunga durata della pena di morte. Testo riveduto della relazione svolta a Roma il 30 novembre 2006, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, in occasione della Giornata Mondiale delle "Città per la vita-Città contro la Pena di morte", organizzato a Roma dalla Comunità di Sant'Egidio.

‘Tribunale speciale per la difesa dello Stato’ commina, fra il ’26 e il ’43, 42 condanne a morte). Solo con la costituzione del ’48 si arriva a una solenne sconfessione della pena capitale.

3. Siamo nel secondo dopoguerra e dalla pubblicazione del *Dei delitti e delle pene* sono trascorsi quasi due secoli. Eppure l’Italia, almeno su questo fronte, non appare affatto distratta o ritardataria rispetto ad altre nazioni europee. Si tengano presenti soltanto alcuni dati: in Francia, l’abolizione della pena di morte è del 1981 e in Inghilterra l’ultima condanna a morte è del 1965. Ed è appena il caso di ricordare che, fuori d’Europa, in uno dei paesi dove si è sviluppata una delle principali declinazioni del ‘paradigma democratico’ – gli Stati Uniti d’America – la pena di morte continua ad essere prevista e il problema della sua abolizione è ancora sostanzialmente aperto.

La scomparsa della pena di morte non è l’inevitabile effetto di una storia ascendente, che dall’arcaica barbarie conduce al trionfo della civiltà, come pretendeva una filosofia o mitologia del progresso cara a tanta letteratura ottocentesca. La modernità è forse una condizione necessaria, ma certo non è una condizione sufficiente della messa al bando della pena capitale. Della modernità peraltro fanno parte integrante i totalitarismi del Novecento, che hanno fatto della morte una componente importante delle loro strategie di dominio. Se però il disprezzo per la vita è perfettamente coerente con l’annullamento della soggettività caratteristico dei regimi totalitari, appare certo più sorprendente la tenace permanenza della pena di morte in ordinamenti che pongono al centro il soggetto e i suoi diritti fondamentali.

Occorrerebbe chiedersi perché, occorrerebbe interrogarsi sul fascino indiscreto che la morte come pena ha esercitato per lungo tempo e in certe società esercita tuttora. Una plausibile risposta potrebbe essere la seguente: espellere, cancellare, eliminare qualcosa che ci minaccia è una strategia tanto antica quanto (perennemente) rassicurante. Il criminale diviene, in questa prospettiva, il concentrato di una negatività che la pena, qualsiasi pena, vuole esorcizzare. La morte come pena appare allora l’esito di una politica criminale dominata da una precisa strategia: la strategia della dis-umanizzazione del reo, della sua riduzione a cosa o ad animale, a un essere non-umano. È questo il gesto decisivo e al contempo più subdolo e meno facile da avvertire: il gesto che getta fuori il criminale dalla *civitas*, lo bandisce, lo relega in un luogo

esterno, lo crea come una figura 'aliena'. Certo, la pena di morte è l'espressione più estrema di questo gesto, ma è già implicita in essa e non ne esaurisce le molteplici manifestazioni<sup>7</sup>.

È appunto per questi motivi che la battaglia contro la pena di morte è attuale e impegnativa. È attuale non solo perché la pena capitale è ancora effettivamente comminata in molti paesi, ma anche perché essa, lungi dall'essere solo un residuo del passato, è una possibilità sempre aperta, una tentazione immanente anche nelle nostre società. È impegnativa perché essa non può limitarsi a rimuovere il sintomo senza toccare la causa e deve quindi mettere in questione le sempre diverse ma ricorrenti strategie di dis-umanizzazione dell'altro, la tendenza, di cui il nostro presente offre inquietanti testimonianze, a inventarsi nuove figure di estraneità e di minaccia e a trasformarle nelle nostre prossime vittime sacrificali.

4. In Europa, negli spazi giuridici che più di altri la caratterizzano – il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea - ormai la pena di morte non esiste più. Certo, dobbiamo riconoscerlo, è stata abolita dopo un lungo cammino, non sempre facile, con accelerazioni, frenate e resistenze, un cammino che si è andato tuttavia compiendo definitivamente nel corso degli ultimi decenni. Un traguardo, questo, che consente oggi all'Europa di prospettare e indicare, senza iattanza, memore piuttosto delle difficoltà incontrate, una via da percorrere nel dialogo costante con tutti<sup>8</sup>. Siamo di fronte ad una fondamentale questione di principio che riguarda l'intera umanità. La vita umana è sacra e va rispettata. Non uccidere. E' l'imperativo che ci assilla. Un imperativo con valore assoluto, un comandamento certo che nei paesi di tradizione e di cultura cristiana ha origine e radici religiose. Ma è un comandamento e un principio che via via si è imposto laicamente nel vissuto sempre più esteso e avvertito della comunità internazionale, tanto da diventare regola nella maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali.

La pena di morte insomma, oggi, nella coscienza collettiva, è ripugnante. A tal punto lo è, che a fronte di tale ripugnanza vi è voglia di pensare come lontane nel tempo, come sfocate, le distanze sulle ragioni pro e contro la pena di morte che si sono avute e ancora si hanno nella riflessione filosofica e nelle analisi sociali. Nell'età dei diritti – per usare una felicissima

---

<sup>7</sup> Cfr. P.Costa, *"Decidit a dignitate humana": la lunga durata della pena di morte*, cit..

<sup>8</sup> Non si dimentichi che ancora agli inizi del '900 solo 3 stati nel mondo avevano abolito la pena di morte. Questi erano poi diventati 8 nel 1948 alla fine del secondo conflitto mondiale e 19 nel '78. Non si spiegherebbe il ribaltamento dello scenario negli ultimi decenni se quel comandamento, se quel principio, non fosse di una forza straordinaria, e per conseguenza, non fosse il segno di una modernità persuasiva e quindi non facilmente eludibile.

espressione di Bobbio<sup>9</sup> - la persona, la vita di una persona, per la sua sacralità, resiste, insomma, deve resistere alla forza del diritto che si estrinsecasse nella pena di morte. Il che può voler dire che nell'età dei diritti la pena di morte non ha cittadinanza, non può averla, non è istituto di diritto.

Queste affermazioni possono prendere più concretezza, e risultare quindi meglio comprensibili, con qualche riferimento alle esperienze applicative della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali. I richiami saranno utili anche per osservare quanto e quale cammino sia stato compiuto in Europa dal tempo della Convenzione, che risale al 1950, e quale ruolo abbia svolto nella vicenda anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La pena di morte non viene abolita dalla Convenzione. Essa si limita a ripetere, quasi con le stesse espressioni verbali, la Dichiarazione Universale dell'Uomo approvata dall'ONU nel dicembre del 1948: *“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”*. L'art. 2 della Convenzione aggiunge però che *“...la morte può essere inflitta in esecuzione di una sentenza pronunciata da un tribunale per un reato punito con la pena capitale dalla legge”*. Il diritto alla vita, pur solennemente sancito, dunque, nell'enunciazione dell'art. 2, nel testo originario non giungeva a proteggere dalla eventuale inflizione della pena capitale.

Come si vede, nel 1950 anche in Europa non erano maturi i tempi perché tutte le parti della Convenzione aderissero al divieto, senza condizioni né limitazioni, della pena di morte. In seguito, però, il movimento abolizionista riesce progressivamente ad ottenere risultati importanti. Nel 1983, infatti, viene stipulato il Sesto Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea, che vieta la pena di morte in tempo di pace, con l'eccezione prevista all'art. 2 soltanto dei reati commessi in tempo di guerra o di imminente pericolo di guerra. Il Protocollo ha una rilevante portata anche di principio, perché è il primo accordo internazionale a disporre un vero e proprio obbligo di abolizione della pena di morte, sia pure con la limitazione ricordata. Con il Protocollo 6 alla Convenzione, posto alla firma nel 1985, il Consiglio d'Europa ha capovolto totalmente la sua posizione. E' passato da una situazione di tolleranza della morte legale alla sua proibizione. Fa della proibizione uno dei valori cardinali a stesso titolo del pluralismo democratico e dello stato di diritto: abolizione della pena di morte come espressione dell'identità europea e come valore universale del Continente. E poi nel 2000

---

<sup>9</sup> Cfr. N.Bobbio, *L'età dei diritti*, cit.

viene stipulato il Tredicesimo Protocollo Addizionale, con il quale si fa il passo conclusivo della vicenda. Difatti, all'art. 1, stabilisce senza esclusioni né distinzioni che *“la pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a una tale pena né giustiziato”*. Il Protocollo n° 13, posto alla firma nel 2002, ha confermato e ulteriormente radicato questa prospettiva, abolendo la pena di morte in ogni circostanza anche per gli atti commessi in tempo di guerra e di pericolo imminente di guerra. Nel frattempo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva proceduto lungo un altro percorso, trovando una soluzione che poteva prescindere dai limiti delle possibilità contemplate dai due Protocolli. Questi limiti consistono per un verso nelle già richiamate eccezioni del Sesto Protocollo, e per l'altro nelle limitazioni soggettive proprie ad entrambi i Protocolli. Limitazioni dovute al fatto che gli accordi ovviamente possono trovare applicazione soltanto col riguardo alle parti che abbiano sottoscritto i documenti. La soluzione è stata trovata dalla Corte Europea nel richiamo dell'art. 3 della Convenzione, per il quale *“nessuno può essere sottoposto a torture, né a pene e a trattamenti inumani e degradanti”*. Previsione che è suscettibile di un'ampia applicazione, non contenendo alcuna eccezione o limitazione.

La duplice prospettiva in cui hanno lavorato l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa – da un lato imporre, aiutare a raggiungere l'abolizione all'interno; dall'altro svolgere un lavoro continuo sul piano internazionale con gli altri paesi e le altre organizzazioni internazionali - ha dato dei risultati. E ricordo per l'Unione Europea le tappe salienti, a partire dal 1992: la prima affermazione in sede di Parlamento Europeo sull'abolizione; nel 1997 il Trattato di Amsterdam, e nel 2000 la Carta di Nizza, che sottolinea che ogni individuo ha diritto alla vita, nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Un'eliminazione totale, sotto tutti i punti di vista. Il Consiglio d'Europa, per parte sua, ha svolto lo stesso sforzo e ha lavorato nella stessa prospettiva. Mentre in origine la Convenzione Europea dei Diritti Umani non prevedeva un'abolizione della pena di morte – la Convenzione si limitava infatti ad affermare che *“la morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario”* - con il Protocollo 6 alla Convenzione, del 1985, il Consiglio d'Europa ha capovolto totalmente la sua posizione. E' passato da una situazione di tolleranza della morte legale alla sua proibizione. Fa della proibizione uno dei valori cardinali a stesso titolo del pluralismo democratico e dello stato di diritto: abolizione della pena di morte come espressione dell'identità europea e come valore universale del Continente.

5. Occorre ora gettare uno sguardo su quanto accaduto a livello internazionale, fuori dai confini europei. Fondamentalmente la pena capitale è una questione di diritto interno; è infatti il diritto statale, costituzionale e penale, a prenderla in considerazione. Tuttavia il diritto internazionale se ne occupa sotto due punti di vista:

- Quello della tutela internazionale dei diritti dell'uomo, nell'ambito della quale è da considerarsi come violazione del basilare diritto alla vita;
- Quello della collaborazione degli Stati in materia penale.

Sotto il primo punto di vista, si tratta di verificare se e in che misura le norme internazionali che obbligano gli Stati a rispettare i diritti fondamentali della persona, pongano limiti alla previsione della pena di morte. Negli ultimi anni si è messo in discussione a livello internazionale il potere degli Stati di mettere a morte anche nella prospettiva del diritto di ogni uomo di non subire torture e *"trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti"*. La prospettiva della collaborazione tra stati in materia penale rileva nella misura in cui consente ad alcuni stati abolizionisti di imporre il proprio orientamento in tema di pena di morte oltre i limiti della giurisdizione penale, attraverso il diniego di estradizione qualora l'estradando fosse passibile di pena capitale nello Stato richiedente.

La questione della pena di morte venne affrontata per la prima volta in sede internazionale in occasione dell'elaborazione dell'articolo sul diritto alla vita della già citata Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo. Anche se non se ne fece cenno nella stesura finale dell'articolo, in quanto prevalse la tesi di chi reputava (e reputa) la pena capitale la legittima eccezione al godimento del diritto alla vita, quella discussione ebbe il dare rilievo non puramente interno alla pena di morte e di indicare il contesto entro il quale il problema si sarebbe affrontato in seguito.

Nel Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 vi è il primo riferimento esplicito alla pena di morte. L'articolo 6 al primo paragrafo così recita: *"Ogni persona umana ha diritto alla vita. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita"*. Da questa disposizione non si può ricavare la proibizione della pena di morte, ma il paragrafo successivo, riferendosi ai *"paesi in cui la pena di morte non è stata abolita"*, fa trasparire una implicita approvazione nei confronti dei paesi abolizionisti. Inoltre il paragrafo 6 dispone che: *"Nessuna disposizione di quest'articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto"*. Il Comitato dei diritti dell'uomo, nel suo commento generale

del 1982, interpretò l'articolo 6 nel senso che *"strongly suggest that abolition is desirable"* e che *"abolition is a progress in the enjoyment of the right to life"*.

La risoluzione 2857 del 1971 dell'Assemblea Generale delle N.U. dichiarava che *"per garantire pienamente il diritto alla vita, l'obiettivo principale da perseguirsi è quello di restringere progressivamente il numero di delitti per cui è prevista la pena capitale, con l'auspicio dell'abolizione di tale pena in tutti i paesi"*. Dal 1971 in poi seguirono diverse risoluzioni dell'ONU ed altri organismi internazionali che, in ragione del suddetto obiettivo abolizionistico, hanno raccomandato una serie di limitazioni all'uso della pena capitale. Tali limitazioni hanno riguardo al tipo di reato passibile di pena capitale, alle garanzie relative allo svolgimento dei processi per i reati punibili con la pena di morte e al tipo di persona cui può essere inflitta la pena di morte. Il primo tipo dei limiti è compendiato nell'art. 6.2 del Patto del '66: *"una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi"*. Purtroppo la formula *"delitti più gravi"* rimane alquanto indefinita. La Commissione sui diritti dell'uomo ha affermato che l'espressione *"va letta in senso restrittivo in modo da significare che la pena di morte dovrebbe essere affatto eccezionale"*; è quindi da ritenersi che la pena di morte debba essere riservata a delitti che comportano la perdita della vita. Tuttavia, i vari rapporti di Amnesty International mostrano che la pena di morte spesso viene applicata a reati che non comportano affatto l'uso della violenza (ancora oggi in Cina vengono puniti con la morte furti di lieve entità). Altra restrizione alla pena di morte risiede nel fatto che può essere imposta *"in conformità delle leggi vigenti al momento in cui il crimine è stato commesso"*, ossia soggiacendo al principio di non retroattività. Mentre il divieto di reintroduzione non è previsto esplicitamente nei Patti sui diritti civili e politici.

Parimenti non è previsto, a livello universale, un divieto di pena di morte per delitti politici, come quello previsto nell'art. 4 della Convenzione interamericana sui diritti umani del 1980: *"in nessun caso sarà inflitta la pena capitale per reati politici o reati comuni ad essi connessi"*. La seconda categoria di limiti, i limiti procedurali, comporta che la pena di morte possa essere inflitta soltanto in seguito ad un processo conforme a tutti gli standard internazionali di equità (diritto di appello, diritto di chiedere la grazia, diritto alla non esecuzione della condanna in pendenza di appello o in attesa di decisione sulla domanda di grazia). Gli standard internazionali di equità processuali sono precisati in via generale dall'art. 14 del Patto del '66 e sono stati codificati, con riferimento specifico all'ipotesi di pena di morte dal Consiglio Economico e sociale delle Nazioni Unite.

Per quanto attiene ai limiti relativi alla persona cui può essere inflitta la pena di morte ricordiamo che il Patto sui diritti civili e politici stabilisce che essa *“non può essere pronunciata per delitti commessi da persone minori di anni diciotto”* e la Convenzione interamericana, con maggiore precisione, dispone che non possa essere imposta *“a persone che, al tempo in cui il reato fu commesso, erano minori di diciotto anni”*.

Il Patto del 1966 proibisce, inoltre, di eseguire la condanna a morte su donne incinte. L'espressione *“non può essere eseguita”*, non implicando un divieto assoluto, fa permanere il triste dubbio che *“l'esenzione”* possa essere temporanea, ossia fino alla nascita del figlio o per il periodo dell'allattamento. Infine, solamente alla Convenzione interamericana è previsto un divieto di sentenze capitali a persone al di sopra di settanta anni.

Nel 1989 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato il secondo Protocollo opzionale al Patto sui Diritti civili e politici relativo alla pena di morte, con il quale è prevista l'abolizione totale della pena capitale da parte degli stati aderenti, pur permettendo di mantenerla in tempo di guerra agli stati che ne hanno fatto riserva specifica al momento della ratifica. Tale protocollo costituisce un notevole passo in avanti in direzione dell'abolizione della pena capitale; tuttavia bisogna rilevare che allo stato attuale è stato ratificato solamente da circa settanta stati<sup>10</sup>.

6. La collaborazione penale tra stati è l'ulteriore aspetto in base al quale la pena di morte è divenuta oggetto di disposizioni internazionali. Aspetto che ha avuto risonanza a seguito della sentenza della Corte di Strasburgo del 1983 relativa al caso Soering. In tale occasione la Corte si espresse nel senso che *“l'attuazione di un provvedimento di estradizione, allorchè via sia rischio elevato che l'estradando sia condannato a morte nello Stato di arrivo, e che tale condanna sia eseguita da una lunga e incerta attesa dell'esecuzione, può violare l'art. 3 che proibisce la tortura e trattamenti inumani o degradanti”*. E' di immediata evidenza l'importanza di tale deliberazione la quale finalmente riconobbe che le circostanze che spesso

---

<sup>10</sup> Non a caso, il principale organismo africano a tutela dei diritti umani ha recentemente chiesto ai paesi dell'Unione Africana di *“osservare una moratoria delle esecuzioni capitali in vista dell'abolizione della pena di morte”*. La richiesta è contenuta in una risoluzione approvata dalla Commissione Africana per i Diritti dell'Uomo e dei Popoli (ACHPR) nel corso della sessione svoltasi ad Abuja, Nigeria, dal 10 al 24 novembre 2008. La Commissione chiede a tutti i paesi dell'Unione Africana di ratificare il Secondo Protocollo Opzionale Onu relativo all'abolizione della pena capitale, sottolineando che *“27 Stati Parte della Carta Africana sui Diritti dell'Uomo e dei Popoli hanno già eliminato la pena di morte per legge o di fatto”*, ma che soltanto sei di questi hanno ratificato il suddetto Protocollo. La risoluzione chiede inoltre ai 53 paesi africani di includere nei loro rapporti periodici alla Commissione *“informazioni sui passi che stanno prendendo nella direzione dell'abolizione della pena capitale”*. L'ACHPR si dice *“preoccupata”* per diverse condanne a morte emesse in alcuni paesi africani *“in condizioni di mancato rispetto del diritto al giusto processo”*.

accompagnano l'esecuzione di una condanna a morte costituiscono un atto di vera e propria tortura sia fisica che psichica. La giurisprudenza della Corte europea è di assoluta rilevanza in quanto si inserisce nel panorama della disciplina dell'extradizione contenuta negli ordinamenti degli stati abolizionisti e nei trattati multilaterali e bilaterali in materia, promuovendo un valore tendenzialmente universale e rafforzando disposizioni, come quella contenuta nell'art. 698 comma 2 del codice di procedura penale italiano, che subordinano all'extradizione che non sia inflitta o eseguita una condanna a morte, quasi "imponendo" così, negli ordinamenti di altri stati una vocazione abolizionista.

7. Negli ultimi anni l'evoluzione positiva della posizione abolizionista si è accentuata grazie all'impegno profuso da organizzazioni abolizioniste e da importanti istituzioni pubbliche e sovranazionali come il Parlamento italiano e il Consiglio d'Europa. Quest'ultimo ha infatti posto come condizione per l'ammissione di nuovi membri l'adozione di una moratoria immediata delle esecuzioni e l'abolizione entro breve termine; questa posizione, che ha portato dalla parte abolizionista molti paesi dell'est europeo, è stata ribadita nella dichiarazione adottata nella riunione dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa dell'ottobre 1997 che contiene un appello all'abolizione universale della pena di morte. Un ulteriore passo in avanti verso la messa al bando della pena di morte è rappresentato dalle 3 risoluzioni proposte negli ultimi anni dal governo italiano e adottate dalla commissione dell'ONU di Ginevra per i diritti umani relative ad una moratoria internazionale delle esecuzioni capitali. Ma per arrivare alla prima risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite bisogna attendere il 18 dicembre 2007. In quella storica data la 62<sup>a</sup> Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astensioni una Risoluzione che chiede agli Stati membri di "*stabilire una moratoria delle esecuzioni, in vista dell'abolizione della pena di morte.*" Con questa Risoluzione, presentata dall'Italia insieme ad altri 86 paesi rappresentativi di tutti i continenti, le Nazioni Unite stabiliscono per la prima volta il principio fondamentale che la pena di morte attiene alle questioni del rispetto dei diritti umani e il suo superamento ne rappresenta un importante progresso.

L'approvazione della Risoluzione per una Moratoria Universale della pena capitale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite rappresenta indubbiamente uno degli avvenimenti più importanti del 2007, un passaggio storico di enorme valore morale e segna una tappa decisiva per l'affermazione di una giustizia capace di rispettare sempre la vita; di

una giustizia senza morte. Il voto dell'Onu è una vittoria della dignità dell'uomo e della difesa dei suoi diritti fondamentali. La Comunità di Sant'Egidio ha lavorato intensamente per questo risultato, da anni, assieme ad altri protagonisti storici della Campagna mondiale, raccolti o a fianco della Coalizione Mondiale Contro la Pena di Morte (WCADP). All'inizio di febbraio del 2007 un passaggio importante: l'inclusione nel documento finale del III Congresso mondiale contro la pena di morte, a Parigi, dell'obiettivo comune di una Risoluzione "vincente" all'Assemblea Generale delle Nazioni unite proprio per una moratoria universale. Non è un elemento scontato. Segna la saldatura tra "abolizionisti" e "moratoria" e definisce stabilmente la moratoria come un passaggio intermedio e decisivo verso l'abolizione. E' il modo di superare in radice il rischio di una "delegittimazione" dal basso della grande iniziativa istituzionale che deve portare all'ONU nei mesi successivi. A giugno del 2007 a Bruxelles la WCADP si ristrutturava sul nuovo obiettivo della Risoluzione ONU cambiando la propria agenda, per iniziativa di Amnesty International e Sant'Egidio, e da allora inizia un lavoro di coordinamento e una sinergia che non si interrompe fino al momento del voto finale. Nel successivo mese di agosto, a Lisbona, si fissano con la Presidenza europea le linee comuni di azione tra UE e ONG. La scelta è quella di lavorare a una Risoluzione "non europea" ma *cross-regional* e che abbia tra i co-autori rappresentanti di rilievo da tutti i continenti. Dall'estate la sinergia tra tutti i soggetti, all'interno e all'esterno della WCADP, la forte iniziativa italiana, il lavoro di Francia, Portogallo e del gruppo dei co-autori al Palazzo di Vetro, ottengono un crescente consenso al testo finale della Risoluzione che arriva ad avere prima 86 e poi, nel giorno della votazione finale, 87 *co-sponsor*, con l'aggiunta finale della Costa d'Avorio. La Risoluzione viene presentata l'ultimo giorno utile, il 1 novembre. Alla III Commissione, quella sui Diritti Umani, c'è un confronto serrato sugli emendamenti, alcuni dei quali puntano a svuotare la risoluzione, ma sono tutti respinti a maggioranza. In prima linea nell'opposizione di nuovo Egitto e alcuni paesi arabi, Singapore, paesi caraibici e Nigeria. E' il Gabon a introdurre la Risoluzione non più solo europea. La fatica del dibattito si scioglie in un grande applauso al momento del voto che la approva in Commissione. Il mese successivo serve a ricucire e a concordare le procedure per il voto finale che arriva il 18 dicembre 2007: è una approvazione ancora più consistente della Risoluzione al livello più alto delle Nazioni Unite<sup>11</sup>. Il *New York Times* scrive un editoriale sulla pena capitale, due giorni dopo il voto, il 20 dicembre. dal titolo: "*Una Pausa dalla Morte*". Sintetizza così quello che è

---

<sup>11</sup> Cfr. M. Marazziti, *La lunga storia della pena capitale*, in *Treccani Libro dell'anno 2008*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2008, pp. 376-88.

successo: *“Gli Stati Uniti, come sempre, si sono allineati all'altra parte, assieme a Iran, Cina, Pakistan, Sudan e Irak. Insieme questa fraternità di sangue rappresenta più del 90 per cento delle esecuzioni nel mondo, secondo Amnesty International. La devozione alla propria sovranità di questi paesi, è rigida come lo è la loro perversa fede nelle esecuzioni come un deterrente criminale e come strumento di una giustizia evoluta. Ma al di là di Texas, Ohio, Virginia, Myanmar, Singapore, Arabia Saudita e Zimbabwe ci sono numeri crescenti che desiderano qualcosa di meglio per l'umanità. Molte non sono nazioni ma gruppi di gente ordinaria, organizzazioni come la Comunità di Sant'Egidio, un movimento cattolico di laici che ha mosso i primi passi in Italia, il cui lavoro per i diritti umani ha fatto molto per portare al successo del voto di questa settimana all'Assemblea Generale”*. Tuttavia, la strada verso l'abolizione della pena capitale resta lunga e difficile e necessita di un'azione decisa e a lungo termine in vista della implementazione della Risoluzione e dell'abolizione definitiva della pena capitale.

Concludo con le stesse parole con le quali Norberto Bobbio, pensatore italiano di formazione rigorosamente laica, concludeva il suo libro *Le Età dei Diritti*: *“Crediamo fermamente che la scomparsa totale della pena di morte dal teatro della storia sia destinata a rappresentare un segno indiscutibile di progresso civile. Espresse molto bene questo concetto John Stuart Mill: “L'intera storia del progresso umano è stata una serie di transizioni attraverso cui un costume o un'istituzione dopo l'altra sono passati dall'essere presunti, necessari alle esigenze sociali, nel rango di ingiustizie universalmente condannate”. Sono convinto che questo sia il destino anche della pena di morte. Se mi chiedete quando si compirà questo destino vi rispondo che non lo so. So soltanto che il compimento di questo destino sarà un segno indiscutibile di progresso morale”*<sup>12</sup>.

Norberto Bobbio scrisse queste parole vari anni fa. Noi che siamo più avanti nel tempo e che abbiamo già visto i significativi eventi di cui si è parlato, possiamo forse spingerci a dire che la pena di morte ha ormai cominciato il tratto finale del suo percorso nella società e nella storia.

---

<sup>12</sup> Cfr. N.Bobbio, *L'età dei diritti*, cit., pp. 199 – 200.